



DETERMINA

OGGETTO: CONCESSIONE, AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS. N. 117/2017, DELL'EDIFICIO DEMANIALE DENOMINATO "EX STAZIONE POMPEI VALLE" A ENTI DEL TERZO SETTORE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI ED ARTISTICHE RIVOLTE A PERSONE CON AUTISMI E/O DISABILITA' COGNITIVE

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante *"Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della Performance"* e nello specifico il Capo VII, denominato "Amministrazione periferica" (artt. 39-47), mediante il quale tra gli organi periferici del Ministero si individuano i Parchi Archeologici;

CONSIDERATO che in virtù dell'art. 43 del D.P.C.M. del 2 dicembre 2019, n. 169 I musei, i parchi archeologici, le aree archeologiche e gli altri luoghi della cultura di appartenenza statale svolgono funzioni di tutela e valorizzazione delle raccolte in loro consegna, assicurandone la pubblica fruizione;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 6 del Decreto Legislativo n. 42/2004 e *ss.mm.ii.*, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, *"La valorizzazione consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, anche da parte delle persone diversamente abili, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura [...] La Repubblica favorisce e sostiene la partecipazione dei soggetti privati, singoli o associati, alla valorizzazione del patrimonio culturale"*;

CHE ai sensi dell'art. 111 del Codice le attività di valorizzazione *"consistono nella costituzione ed organizzazione stabile di risorse, strutture o reti, ovvero nella messa a disposizione di competenze tecniche o risorse finanziarie o strumentali, finalizzate all'esercizio delle funzioni ed al perseguimento delle finalità indicate all'articolo 6. A tali attività possono concorrere, cooperare o partecipare soggetti privati"*;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 recante *“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e successive modifiche ed integrazioni”*;

VISTO il dettato dell'art. 71, comma 3, del D.lgs. 117/2017, recante *“Codice del Terzo settore”*, in forza del quale *“I beni culturali immobili di proprietà dello Stato, delle regioni, degli enti locali e degli altri enti pubblici, per l'uso dei quali attualmente non è corrisposto alcun canone e che richiedono interventi di restauro, possono essere dati in concessione a enti del terzo settore, che svolgono le attività indicate all'articolo 5, comma 1, lettere f), i), k), o z) con pagamento di un canone agevolato, determinato dalle amministrazioni interessate, ai fini della riqualificazione e riconversione dei medesimi beni tramite interventi di recupero, restauro, ristrutturazione a spese del concessionario, anche con l'introduzione di nuove destinazioni d'uso finalizzate allo svolgimento delle attività indicate, ferme restando le disposizioni contenute nel decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. La concessione d'uso è finalizzata alla realizzazione di un progetto di gestione del bene che ne assicuri la corretta conservazione, nonché l'apertura alla pubblica fruizione e la migliore valorizzazione. Dal canone di concessione vengono detratte le spese sostenute dal concessionario per gli interventi indicati nel primo periodo entro il limite massimo del canone stesso. L'individuazione del concessionario avviene mediante le procedure semplificate di cui all'articolo 151, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Le concessioni di cui al presente comma sono assegnate per un periodo di tempo commisurato al raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa e comunque non eccedente i 50 anni”*;

CONSIDERATO che nella definizione dell'art. 43 del D.P.C.M. del 2 dicembre 2019, n. 169, *“i musei e parchi archeologici sono istituzioni permanenti, senza scopo di lucro, al servizio della società e del suo sviluppo”*;

CONSIDERATO che rientra tra le finalità istituzionali e statutarie del Parco Archeologico di Pompei quella di assicurare la valorizzazione del patrimonio culturale di sua competenza, e nello specifico di porre in essere quanto necessario a promuoverne la conoscenza e a assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso;

CHE è opportuno per il Parco favorire iniziative di raccordo e di interlocuzione fra le Parti per il coordinamento e l'integrazione delle reciproche azioni volte a migliorare la valorizzazione e fruizione dell'offerta culturale;

DATO ATTO che il Parco Archeologico di Pompei è proprietario dell'edificio demaniale denominato "Stazione di Pompei Valle", sito nell'area archeologica di Pompei, circa 100 metri a est dell'antica Porta di Nola, attualmente dismesso;

CHE è interesse del Parco che detto locale sia valorizzato con lavori di manutenzione ordinaria interna;

CHE il Parco Archeologico di Pompei, muovendo da tali premesse, intende procedere alla concessione, ai sensi dell'art. 71, comma 3, del D.Lgs. 117/2017, del bene immobile sopra indicato, attraverso una procedura riservata agli Enti di Terzo per finalità quali l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, particolarmente rivolte a persone con autismi e/o disabilità cognitive;

CHE, in particolare, le iniziative e i progetti dovranno riguardare una o più delle seguenti aree prioritarie di intervento:

- a. ideazione e realizzazione di percorsi sperimentali di fruizione per persone con autismi e/o disabilità cognitive;
- b. inserimento socio-lavorativo di persone con autismo e/o disabilità cognitive inseriti in progetti di riabilitazione e sostegno sociale anche attraverso l'utilizzo delle risorse materiali e immateriali dell'agricoltura, per sviluppare le abilità e le capacità delle persone e per favorire la loro inclusione sociale e lavorativa, di ricreazione e di servizi utili per la vita quotidiana;
- c. educazione ambientale e alimentare, nonché salvaguardia della biodiversità;

RITENUTO pertanto essenziale avvalersi del sostegno e della cooperazione di un ente del terzo settore che abbia una comprovata esperienza nella promozione di iniziative e progetti con finalità socio-culturali-economiche nell'interesse delle persone affette da disabilità cognitive, nonché nel settore della tutela e valorizzazione del patrimonio culturale;

DATO ATTO che con nota prot. 6678 del 27/6/2023 è stato nominato Responsabile Unico della Procedimento all'architetto Paolo Mighetto;

CONSIDERATO che la presente procedura non comporta alcuna esclusiva circa la realizzazione delle medesime attività all'interno dei succitati siti archeologici e non impedisce a questo Parco di svolgere attività in proprio e di stilare altri accordi con altri enti o soggetti privati che propongano percorsi culturali specialistici;

VISTO l'Avviso Pubblico, per la concessione, ai sensi dell'art. 71, comma3, del D.Lgs 117/2017, dell'edificio demaniale "Ex Stazione Pompei Valle" a enti del terzo settore per lo svolgimento di attività ricreative, culturali ed artistiche rivolte a persone con autismi e/o disabilità cognitive;

DATO ATTO che nell'Avviso pubblico sono indicati i destinatari, le finalità, le modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse e la procedura finalizzata alla individuazione della migliore proposta progettuale;

CHE all'Avviso sono allegati i seguenti documenti: Allegato A – Computo metrico estimativo, Allegato B – Planimetria dell'immobile, Allegato C – Modello di manifestazione di interesse, Allegato D – Modello dichiarazione sostitutiva ex artt. 46 e 47 D.M. 445/2000, Modello E - Dichiarazione di impegno a costituirsi nella forma di ATI/ATS

DETERMINA

1. di dichiarare e far proprie le premesse quale parte sostanziale e integrante della presente determina;
2. di approvare l'Avviso pubblico per la concessione dell'edificio demaniale denominato "Stazione di Pompei Valle", sito nell'area archeologica di Pompei, circa 100 metri a est dell'antica Porta di Nola a Enti del Terzo Settore, ai sensi dell'art. 71, comma 3, del D. Lgs

117/2017 e la documentazione in esso richiamata, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. di disporre la pubblicazione dell'Avviso pubblico e dei documenti ad esso allegati per 15 giorni sul sito web del Parco Archeologico di Pompei;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa a carico del Bilancio del Parco Archeologico di Pompei.

visto il RUP
Paolo Mighetto



Il Direttore Generale
Gabriel Zuchtriegel



Firmato digitalmente da
ZUCHTRIEGEL GABRIEL
JOHANNES
C: IT

